



PROVINCIA DI TERAMO

Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Aree di intervento
- Art. 2 - Tipologia e natura degli interventi, riferimenti normativi e risorse
- Art. 3 - Confini della responsabilità provinciale
- Art. 4 - Limiti oggettivi del regolamento
- Art. 5 - Limiti e tempi dei provvedimenti
- Art. 6 - Patrocinio
- Art. 7 - Criteri di concessione
- Art. 8 - Attività escluse
- Art. 9 - Informazione preventiva
- Art. 10 - Procedure, termini e documentazione di accesso
- Art. 11 - Modalità di erogazione
- Art. 12 - Controlli
- Art. 13 - Pubblicazione dei benefici erogati

CAPO II - NORME DI SETTORE

SEZIONE I - PROVVIDENZE NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

- Art. 14 - Requisiti soggettivi
- Art. 15 - Caratteristiche delle attività assistibili
- Art. 16 - Criteri e limiti di concessione
- Art. 17 - Modalità istruttorie specifiche
- Art. 18 - Attività escluse

SEZIONE II - PROVVIDENZE NEL CAMPO DEL TURISMO

- Art. 19 - Requisiti soggettivi
- Art. 20 - Caratteristiche della attività assistibili
- Art. 21 - Criteri e limiti di concessione
- Art. 22 - Modalità istruttorie specifiche
- Art. 23 - Attività escluse

SEZIONE III - PROVVIDENZE NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

- Art. 24 - Requisiti soggettivi e caratteristiche delle attività assistibili
- Art. 25 - Criteri e limiti di concessione
- Art. 26 - Modalità istruttorie particolari e relativa informazione

SEZ. IV - PROVVIDENZE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE

- Art. 27 - Requisiti soggettivi
- Art. 28 - Caratteristiche delle attività assistibili
- Art. 29 - Criteri e limiti di concessione
- Art. 30 - Modalità istruttorie specifiche

Art. 31 - Attività escluse

SEZ. V - PROVVIDENZE NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVO-FORMATIVE E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 32 - Requisiti soggettivi

Art. 33 - Attività assistibili

Art. 34 - Criteri e limiti concessione

Art. 35 - Modalità istruttorie specifiche

SEZ. VI - PROVVIDENZE NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' UMANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E DEL VOLONTARIATO SOCIALE E SOLIDARISTICO

Art. 36 - Requisiti soggettivi

Art. 37 - Attività assistibili

Art. 38 - Criteri e limiti di concessione

Art. 39 - Modalità istruttorie specifiche

Art. 40 - Attività escluse

SEZ. VII - PROVVIDENZE DIVERSE

Art. 41 - Interventi eccezionali

Art. 42 - Premi di rappresentanza

CAPO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 - Entra in vigore e pubblicizzazione del regolamento

Art. 44 - Contributi in conto investimenti

Art. 45 - Contributi specificatamente previsti in bilancio

Art. 46 - Disposizione finale e transitoria

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 (Aree di intervento)

1. La Provincia, riconoscendo la funzione sociale delle associazioni che nel proprio territorio perseguono fini assistenziali, solidaristici, umanitari, culturali, turistici, sportivi, ambientalistici, civili e sociali in genere, può promuovere e sostenere le loro attività ed iniziative anche attraverso l'erogazione di benefici economico-finanziari ed altri sussidi materiali.
2. La Provincia, con analoghe provvidenze, può sostenere anche altri Enti, pubblici e privati, nonché pubbliche istituzioni, comitati e persone per attività ed iniziative promosse ed organizzate nel territorio provinciale che, perseguendo fini ed utilità sociali, siano finalizzate o collegate ad interessi generali o diffusi e, in tal modo, concorrano allo sviluppo sociale, civile, economico e culturale della comunità provinciale. Il sostegno della Amministrazione è concedibile anche quando analoghe attività ed iniziative sono promosse ed organizzate dagli stessi soggetti e dalle associazioni indicate nel comma 1 fuori del territorio provinciale allo scopo di rappresentare i valori, gli interessi e l'immagine del territorio teramano.
3. La Provincia, nel contesto dei propri programmi pluriennali di sviluppo e dei relativi progetti, può intervenire a favore di Enti, persone e loro associazioni, consorzi e comitati, operanti nel territorio provinciale, con contributi economico-finanziari e altri benefici volti a sostenere attività ed iniziative specifiche di carattere imprenditoriale collegate alla realizzazione delle linee e degli obiettivi contenuti nei programmi stessi. Tali contributi assumono carattere incentivante e promozionale e non possono essere finalizzati a preconstituire posizioni di vantaggio economico in contrasto con la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di libera concorrenza.
4. Gli interventi sussidiari di cui al comma 1 sono disposti a favore delle associazioni registrate nell'apposito albo provinciale .

Art. 2 (Tipologia e natura degli interventi, riferimenti normativi e risorse)

1. Le provvidenze della Provincia si concretizzano in forma di:
 - Sovvenzioni, allorquando la Provincia si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - Contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
 - Ausili diversi, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti.

2. Quando ritiene di procedere a tali forme contributive, la Giunta delibera compatibilmente con le risorse disponibili e nella completa osservanza del regolamento che adempie alla prescrizione dell'art. 12 della Legge n. 241/90 e disciplina una delle forme di concreta attuazione dei principi sanciti dallo statuto sia in tema di valorizzazione dell'associazionismo, della cooperazione e del volontariato sociali sia in materia di promozione dello sviluppo socio-economico, ambientale e culturale della Provincia di Teramo.

3. Le risorse destinate agli interventi di cui all'art. 2 comma 1 di carattere finanziario sono definite annualmente in sede di bilancio preventivo o con successive variazioni al bilancio di previsione.

Art. 3

(Confini della responsabilità provinciale)

1. La partecipazione contributiva non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte della Provincia per le obbligazioni contratte ed i rapporti comunque stabiliti dai soggetti sussidiati nello svolgimento delle loro attività ed iniziative.

Art. 4

(Limiti oggettivi del regolamento)

1. Non ricadono sotto la disciplina del regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate dalla Regione e dallo Stato;
- b) gli interventi finanziari e gli altri sussidi materiali e vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti ed ai quali la Provincia partecipi per conseguire o rimuovere situazioni di proprio interesse;
- c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di funzioni, servizi e attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza economica, tecnica ed organizzativa;
- d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi e strutture provinciali concessi in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 5

(Limiti e tempi dei provvedimenti)

1. Le provvidenze indicate nell'art. 2 sono deliberate dalla Giunta entro i limiti degli stanziamenti del bilancio annuale, in coerenza con le linee generali a tale riguardo stabilite dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio stesso e nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle presenti disposizioni.

2. Le esclusioni sono anch'esse decise dalla Giunta con provvedimenti motivati da comunicarsi ai soggetti interessati entro 30 gg. dall'adozione del provvedimento da parte della Giunta.

3. Le decisioni della Giunta sulle istanze presentate nel rispetto delle procedure, modalità e termini precisati nell'art. 10 sono adottate osservando la seguente periodicità:

a) entro il **15 dicembre, per le domande pervenute entro il 30 novembre, relativamente alle manifestazioni da realizzarsi nel 1° semestre dell'anno successivo;**

b) entro il **15 giugno per le domande pervenute entro il 31 maggio, relativamente alle manifestazioni da realizzarsi nel 2° semestre del medesimo anno.**

Art. 6 (Patrocinio)

1. La concessione del patrocinio della Provincia e la partecipazione di amministratori a comitati di onore, di promozione e di organizzazione, che sono decise dal Presidente, sentita la Giunta, in relazione alla significatività delle attività e delle iniziative, non implicano l'automatica assegnazione di benefici finanziari. Questi ultimi, ove richiesti, sono disposti nel rispetto del regolamento.

Art. 7 (Criteri di concessione)

1. La Giunta, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle relazioni presentate dai singoli servizi competenti per materia a conclusione dell'istruttoria, dispone la concessione dei benefici con riferimento, oltre che alla normativa settoriale prevista dal regolamento, anche ai seguenti criteri generali:

a) per le attività generali

a.1. assenza di fini di lucro statutari;

a.2. utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolta;

a.3. coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale;

a.4. incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

a.5. rilevanza territoriale dell'attività;

a.6. grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica;

b) per attività specifiche e singole iniziative

b.1. rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e alla ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;

b.2. attinenza con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;

b.3. valenza e ripercussione territoriale;

b.4. entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;

b.5. entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica;

2. La partecipazione della Provincia o di altro ente locale in qualità di promotore e di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.

3. Per gli interventi sussidiari di promozione e sostegno di iniziative ed attività specifiche in campo economico, i criteri generali di riferimento, fatte salve le particolari disposizioni previste dal regolamento, sono i seguenti:

1) la natura di piccola impresa individuale o societaria del soggetto richiedente, da considerare come elemento discriminante positivo e di precedenza;

2) la qualità e il grado di connessione con le linee e con gli obiettivi generali e settoriali fissati nei piani di sviluppo o negli strumenti di programmazione della Provincia od in quelli ai quali essa si richiama;

3) l'utilità e l'interesse per la comunità anche in funzione del riequilibrio socio-economico delle diverse aree sub-provinciali.

4. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore delle attività generali e quelle a sostegno di singole iniziative sono tra loro alternative.

Art. 8

(Attività escluse)

1. La concessione dei benefici di cui all'art. 2 è esclusa per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politiche, di partito o di movimenti o di gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non organizzate da loro direttamente.

Art. 9

(Informazione preventiva)

1. La Provincia rende di pubblica conoscenza la possibilità, le condizioni e le procedure di acquisizione dei benefici previsti dal regolamento utilizzando mezzi propri ed i normali strumenti di comunicazione, tra gli altri comunicati stampa e la pubblicazione sul sito web dell'Ente. Provvede altresì ad informare direttamente, in relazione al loro campo d'azione,

le associazioni iscritte nell'elenco indicato nell'ultimo comma dell'art. 1 e gli altri soggetti interessati ad essa noti.

2. Tale preventiva informazione è curata dai Servizi competenti per materia che danno notizia delle modalità e dei termini di accesso.

3. Apposito avviso, contenente i tempi e le modalità procedurali, è comunque pubblicato all'albo pretorio provinciale almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

4. Specifiche campagne informative promozionali sono attivate quando i benefici sono erogati per stimolare e sostenere la partecipazione di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di obiettivi e progetti mirati rientranti nei programmi della Provincia.

Art. 10

(Procedure, termini e documentazione di accesso)

1. Le domande, indirizzate al Presidente della Provincia e redatte su apposito modello predisposto dall'Ente in sede di pubblicazione del bando di cui al precedente art. 9 comma 3, devono contenere le informazioni e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti previsti dal regolamento e a dimostrare la natura e le caratteristiche della attività e delle iniziative oggetto della richiesta.

2. I soggetti interessati devono presentare alla Provincia apposita domanda entro:

- **Il 31 maggio** ed il **30 novembre** di ogni anno per le iniziative da svolgersi rispettivamente nel 2° semestre dell'anno corrente o nel 1° semestre dell'anno successivo. Le istanze devono contenere ogni notizia ed informazione utile ad una corretta valutazione della rilevanza almeno provinciale delle iniziative e manifestazioni, nonché dell'interesse perseguito, oltre al piano dei costi e l'indicazione dei costi e l'indicazione di eventuali contributi richiesti ed ottenuti;
- Contenere ogni altra notizia utile.

3. Le domande rivolte ad acquisire benefici per l'attività generale devono essere comunque corredate di:

- a) copia dello statuto del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente;
- b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio con le relazioni che lo accompagnano; per i soggetti che costituiscono articolazioni operative autonome di persone giuridiche che hanno struttura sovraprovinciale e che, come tali, assolvono agli obblighi civilistici e fiscali: copia del bilancio e delle relazioni approvati dagli organi sociali competenti per l'attività riguardante l'ambito provinciale;
- c) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, dei relativi destinatari e fruitori, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e di quelli ricavabili dalle attività a pagamento.

4. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono, in ogni caso, essere accompagnate da:

- a) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche della attività, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
- b) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

5. I servizi possono richiedere ai soggetti interessati la documentazione integrativa utile alla migliore conoscenza della attività e alla precisa definizione della istruttoria.

Art. 11

(Modalità di erogazione)

1. La materiale erogazione dei benefici finanziari concessi è disposta, fatte salve le norme di settore, nel seguente modo:

a) per i contributi annuali per l'attività complessiva

a.1. il 50%: alla esecutività del provvedimento di concessione;

a.2. la residua parte: a presentazione di relazione consuntiva della attività e delle spese accompagnata dal rendiconto finanziario;

b) contributi per specifiche attività ed iniziative

b.1. a presentazione di relazione consuntiva sulla attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute.

2. Per il contributo di cui alla lettera b) è consentita la possibilità di erogare una anticipazione non superiore al 50% del suo ammontare se specificatamente richiesto e motivato nella domanda.

3. La Provincia, ai fini della contribuzione alle iniziative di cui alla lettera b) del comma 1, riconosce una quota percentuale non superiore al 20% per le spese generali, sulla base di modalità fissate da uno specifico provvedimento adottato dalla Giunta Provinciale.

Art. 12

(Controlli)

1. La Provincia ha titolo per verificare lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative da essa assistite. I controlli sono effettuati, nel rispetto della autonomia dei singoli beneficiari, da personale dei servizi provinciali competenti per materia.

2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito della attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immutabilità della situazione irregolare è disposta la revoca della parte di contributo non ancora erogata, con conseguente azione di recupero per le somme già erogate.

3. La situazione di inadempimento riscontrata costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze provinciali per il successivo biennio.

Art. 13

(Pubblicazione dei benefici erogati)

1. Annualmente i benefici concessi sono resi di pubblica conoscenza attraverso i normali organi di informazione locale. A tale pubblicità si provvede, nelle forme appropriate, entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento.

2. Ai soggetti che fruiscono dei benefici è richiesto di dare informazione di tale contribuzione allorché provvedono a promuovere e diffondere la conoscenza delle loro attività ed iniziative.

CAPO II NORME DI SETTORE

SEZIONE I - PROVVIDENZE NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

Art. 14

(Requisiti soggettivi)

1. I benefici sono disposti a favore di enti pubblici e privati, di loro consorzi od altre forme associative, di comitati e di istituzioni pubbliche, a rilevanza provinciale ed operanti nel territorio provinciale, che annoverano fra le loro finalità la promozione, la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva e del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro e con particolare attenzione alle giovani generazioni.

2. Gli stessi benefici sono inoltre concessi ai medesimi soggetti indicati nel comma 1, anche per area di azione sub-provinciale, a sostegno di specifiche attività od iniziative di particolare rilevanza e significatività che abbiano le caratteristiche precisate nell'art. 15.

3. Le provvidenze previste dai commi precedenti sono deliberate nell'esercizio concreto della funzione promozionale sancita dallo statuto e con riferimento alle linee ed agli indirizzi esposti in sede di bilancio preventivo annuale e nella relativa relazione previsionale e programmatica.

Art. 15

(Caratteristiche delle attività assistibili)

1. Sono assistibili le attività, tanto generali quanto singole, che:

a) sono finalizzate, anche attraverso interventi di formazione fisica e di carattere propedeutico, alla promozione, diffusione e sviluppo della pratica, della cultura e della conoscenza dello sport e del tempo libero nonché alla formazione e aggiornamento degli operatori addetti al settore;

- b) si svolgono interamente o in parte nel territorio provinciale;
- c) assumono, con riferimento alla utenza coinvolta e all'influenza esercitata, valenza provinciale o sovraprovinciale.

2. Ferma restando la concorrenza delle caratteristiche precisate al comma 1, particolare considerazione è riservata alle attività e iniziative dirette a favorire la pratica motoria e sportiva fra i soggetti portatori di handicap.

3. In via eccezionale sono assistibili anche attività ed iniziative promosse od organizzate dai soggetti precisati nell'art. 14 fuori del territorio provinciale allorché vi partecipano, con i loro associati, organizzazioni del territorio della provincia di Teramo impegnate nello sport e nel tempo libero e purché siano comprovate la loro utilità e significatività per la comunità provinciale.

Art. 16

(Criteri e limiti di concessione)

1. I benefici, che in ogni caso non possono superare il 40% delle spese relative alle attività ed iniziative ammesse a contribuzione, sono concesse con riferimento ai seguenti criteri di valutazione da considerarsi aggiuntivi a quelli elencati nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7:

- a) qualità, quantità e rilevanza delle attività e delle iniziative complessivamente promosse od organizzate;
- b) numero e rilevanza qualitativa delle attività e delle iniziative destinate ai portatori di handicap e alle nuove generazioni;
- c) numero di associati e loro distribuzione nel territorio provinciale;
- d) incidenza delle iniziative dirette alla diffusione di pratiche sportive motorie non tradizionali rispetto alla attività complessiva svolta dal soggetto richiedente.

2. La partecipazione diretta della Provincia alle attività ed iniziative assistibili, sia che avvenga in forma singola che unitamente ad altri enti locali, costituisce titolo preferenziale di valutazione anche ai fini della determinazione quantitativa della contribuzione.

Art. 17

(Modalità istruttorie specifiche)

1. In assenza di impedimenti o di altre controindicazioni, tanto le domande di contribuzione in conto attività generale quanto quelle relative ad iniziative specifiche, a prescindere dalla data della loro presentazione, possono essere raggruppate dalla Giunta per una loro contemporanea valutazione allo scopo di conseguire una razionale ed equilibrata distribuzione delle risorse disponibili. Di tale decisione, delle relative motivazioni e della data prevista per l'esame conclusivo delle domande è fornita informazione ai richiedenti da parte del Servizio competente.

Art. 18

(Attività escluse)

1. Sono escluse dai benefici le attività e le iniziative a carattere locale e quelle riservate solamente agli associati.

SEZIONE II - PROVVIDENZE NEL CAMPO DEL TURISMO

Art. 19

(Requisiti soggettivi)

1. I benefici sono disposti a favore di enti pubblici e privati, delle loro associazioni, di comitati e di istituzioni pubbliche, operanti sul territorio provinciale, che con la loro attività generale o tramite singole iniziative perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo nella provincia di Teramo.

2. In via eccezionale le provvidenze sono altresì disposte a favore di soggetti, pubblici o privati, che operano, con fini imprenditoriali, in zone del territorio provinciale a speciale vocazione turistica, ma economicamente abbisognevole di incentivazione e che svolgono attività o gestiscono servizi ed infrastrutture di particolare interesse per il turismo provinciale.

Art. 20

(Caratteristiche della attività assistibili)

1. Sono assistibili le attività, tanto generali quanto specifiche, che:

a) perseguono la promozione e lo sviluppo del turismo teramano e, con esso, la diffusione dell'immagine della provincia, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero la conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità provinciale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico;

b) esercitano, per i contenuti e la rilevanza, un richiamo sia per l'utenza provinciale che per quella extraprovinciale, producendo, in tal modo, favorevoli ripercussioni sull'economia turistica e su quella generale.

2. Nei casi indicati nel comma 2 dell'art. 19 sono assistibili le attività imprenditoriali connesse al mantenimento, miglioramento o rinnovamento tecnologico di servizi o di infrastrutture in zone o settori turistici che i piani pluriennali o gli indirizzi programmatici della Provincia individuano come prioritari o significativi per lo sviluppo socio-economico della comunità teramana.

Art. 21

(Criteri e limiti di concessione)

1. Per le attività indicate nel comma 1 del precedente articolo i benefici, che in ogni caso non possono superare il 50% delle spese considerate, sono concessi oltre che con riferimento ai criteri stabiliti nel comma 1 dell'art. 7, anche in relazione alla capacità stimata delle attività stesse di produrre effetti indotti nell'economia turistica ed in quella generale. La partecipazione diretta della Provincia a tali attività, sia che avvenga in forma

singola che unitamente ad altri enti locali, costituisce titolo preferenziale di valutazione anche ai fini della determinazione quantitativa della contribuzione.

2. Per le attività indicate nel comma 2 del precedente articolo i benefici, che non possono superare il 30% della spesa ammessa a contribuzione, sono concessi con riferimento ai criteri indicati nel comma 3 dell'art. 7 e, in quanto applicabili, al comma 1 dell'art. 25. Tale contribuzione ha le caratteristiche precisate nel comma 3 dell'art. 1. In casi eccezionali, limitati alle società di capitali alle quali la Provincia partecipa in qualità di socio, la contribuzione può anche configurarsi come intervento finalizzato a prevenire perdite gestionali e, in questa fattispecie, la sua entità non può comunque superare la quota percentuale di partecipazione della Provincia al capitale.

Art. 22

(Modalità istruttorie specifiche)

1. Sono applicabili le disposizioni dell'art. 17.

Art. 23

(Attività escluse)

1. Sono escluse dai benefici le attività e le iniziative a carattere ed interesse locale od ininfluenti per l'immagine complessiva della Provincia e del suo turismo.

SEZIONE III - PROVVIDENZE NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 24

(Requisiti soggettivi e caratteristiche delle attività assistibili)

1. I benefici sono disposti a favore di enti pubblici e privati, di loro consorzi od altre forme associative, di comitati e di istituzioni pubbliche per attività ed iniziative promosse ed organizzate, senza fini di lucro ed in sintonia con gli obiettivi e gli indirizzi programmatici elaborati dalla Provincia od ai quali essa si richiama, allo scopo di valorizzare o sostenere l'economia provinciale, suoi comparti ovvero specifiche attività commerciali e produttive.

2. I benefici sono inoltre concessi a favore di enti, persone, loro consorzi od altre forme associative e comitati per iniziative e progetti specifici di carattere imprenditoriale realizzati in correlazione con esigenze derivanti da particolari situazioni congiunturali e con obiettivi di sviluppo e di sostegno della economia teramana predeterminati negli strumenti di programmazione della Provincia od in quelli regionali ai quali essa si richiama.

3. Contributi finanziari sono concessi ad enti, pubblici e privati, ed a loro consorzi od altre forme associative per il credito a sostegno di iniziative dirette a realizzare interventi agevolativi a favore di attività economiche individuate nei programmi provinciali come abbisognevole di particolare promozione.

In tali casi le priorità degli interventi e le loro modalità attuative sono disciplinate da convenzioni od accordi fra la Provincia ed i soggetti destinatari dei finanziamenti.

4. Le provvidenze di cui ai commi 2 e 3 sono concedibili anche in presenza di altri benefici disposti in applicazione di leggi nazionali o regionali, semprechè sussistano comprovate

esigenze di realizzare sinergie di interventi in funzione di particolari condizioni della economia teramana o di obiettivi ai quali i programmi provinciali o quelli regionali di riferimento assegnano una finalità di rilievo.

Art. 25

(Criteri e limiti di concessione)

1. I benefici, che in ogni caso non possono superare il 40% delle spese relative alle attività ed iniziative ammesse a contribuzione, sono concessi con riferimento ai seguenti criteri di valutazione, aggiuntivi a quelli elencati nel comma 3 dell'art. 7:

- a) finalità, dimensioni e bacino di utenza della attività interessata;
- b) natura ed estensione degli interessi coinvolti;
- c) ammontare delle spese preventivate e caratteristiche qualitative di ogni singola iniziativa.

Art. 26

(Modalità istruttorie particolari e relativa informazione)

1. Per gli interventi mirati a sostenere specifiche attività in sintonia con gli obiettivi programmati dalla Provincia e rientranti in progetti concordati con le associazioni di categoria di volta in volta interessate, le procedure di accesso sono discusse preventivamente con le associazioni stesse. In tali casi l'informazione è realizzata attraverso i canali associativi in modo da assicurare comunque la massima conoscenza da parte degli imprenditori interessati.

2. Sono applicabili le disposizioni dell'art. 17.

SEZ. IV - PROVVIDENZE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE

Art. 27

(Requisiti soggettivi)

1. I benefici sono disposti a favore di enti, pubblici e privati, di comitati e di istituzioni pubbliche, operanti nel territorio teramano, che annoverano fra le loro finalità la tutela e il corretto arricchimento dell'ambiente, dei suoi valori culturali e del suo patrimonio naturale e che perseguono tali obiettivi in modo continuativo e senza fini di lucro. Particolare considerazione è riservata alle forme associative del volontariato specifico.

2. I benefici sono altresì concessi a:

- a) enti e comitati di volontariato, con sede ed attività nella provincia, che, per i loro scopi sociali, operano, in modo continuativo e senza fini di lucro, nel campo della protezione civile;
- b) associazioni e comitati di volontariato, a dimensione e residenza ultra-provinciale, per iniziative nel campo della protezione civile promosse ed organizzate nel territorio teramano;

- c) enti, istituzioni ed organismi di natura pubblica, operanti nel territorio provinciale, per iniziative di particolare rilevanza o significato svolte, in relazione all'esercizio delle competenze loro attribuite, a sostegno della protezione civile.

Art. 28

(Caratteristiche delle attività assistibili)

1. Per i soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 27 sono assistibili le attività, tanto generali quanto specifiche, che:

- a) hanno per scopo la protezione, la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo dell'ambiente e del suo patrimonio naturale nonché l'affermazione, diffusione e crescita della cultura, del rispetto e del riconoscimento dei valori naturali e paesaggistici;
- b) rivestono carattere di pubblica utilità per la natura e l'ampiezza degli interessi direttamente o indirettamente coinvolti;
- c) hanno rilevanza sovracomunale.

2. Nelle fattispecie indicate nel comma 2 dello stesso articolo 27, i benefici sono concedibili, in relazione alle caratteristiche soggettive ed oggettive in tale sede specificate, tanto per l'attività generale quanto per singole iniziative, purché finalizzate alla realizzazione, al mantenimento e alla crescita di un sistema integrato e partecipato di protezione civile nel territorio provinciale. Le singole iniziative sono assistibili sia quando consistono in interventi attivi a fronte di esigenze sociali o calamità, in esercitazioni e sperimentazioni pratiche o in specifiche attività di formazione, addestramento e aggiornamento dei volontari, sia quando concernono programmi di educazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione.

3. Sono assistibili, in relazione ai compiti istituzionali della Provincia, gli interventi che i soggetti indicati al comma 1 svolgono per la protezione, conservazione e sviluppo del patrimonio faunistico in conformità ai programmi ed agli obiettivi fissati dagli strumenti di programmazione provinciale per il settore della caccia e pesca nelle acque interne.

Art. 29

(Criteri e limiti di concessione)

1. I benefici, che in ogni caso non possono superare il 40% delle spese relative alle attività od iniziative ammesse a contribuzione, sono concessi con riferimento ai criteri enunciati nell'art. 7.

2. In deroga al principio della alternanza enunciato nel comma 4 dell'art. 7 possono coesistere le provvidenze in conto attività generale e quelle per singole iniziative quando sussistano particolari motivazioni legate alla rilevanza sociale degli interventi.

Art. 30

(Modalità istruttorie specifiche)

1. Sono applicabili le disposizioni dell'art. 17.

Art. 31
(Attività escluse)

1. Sono escluse dai benefici le attività e le iniziative di interesse esclusivamente locale.

SEZ. V - PROVVIDENZE NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVO-FORMATIVE E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 32
(Requisiti soggettivi)

1. I benefici sono disposti a favore di enti pubblici e privati, di comitati e di istituzioni pubbliche che, senza fini di lucro, nell'ambito del territorio provinciale e secondo le loro finalità, operano per la valorizzazione dei beni culturali o realizzano attività ed opere di rilevante interesse per la promozione e l'accrescimento educativo e culturale della comunità provinciale.

2. Le stesse provvidenze sono concesse anche a persone per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di provato valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.

Art. 33
(Attività assistibili)

1. Sono assistibili:

a) attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dalla Provincia nel settore;

b) iniziative singole di particolare significatività e rilevanza per la comunità provinciale e per il suo patrimonio storico-culturale;

c) acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali;

d) acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie, musicali o a centri culturali.

Art. 34
(Criteri e limiti concessione)

1. Le provvidenze, che in ogni caso non possono superare il 40% delle spese relative alle attività od iniziative ammesse a contribuzione, sono concesse con riferimento ai criteri enunciati nell'art. 7. Particolare peso è riservato, specialmente per gli interventi indicati nelle lettere c) e d) dell'art. 33, ai seguenti elementi di valutazione:

1) valore culturale, anche sotto il profilo storico-artistico e architettonico, del bene interessato;

2) utilità socio-culturale del servizio o della attività, considerata in rapporto alle esigenze della comunità direttamente interessata;

3) ampiezza del bacino di utenza;

4) grado di corrispondenza del servizio o della attività realizzata con gli obiettivi di settore individuati dalla Provincia nei propri strumenti di programmazione.

2. Per le contribuzioni in conto investimenti si applica quanto disposto nell'art. 44.

Art. 35

(Modalità istruttorie specifiche)

1. Sono applicabili le disposizioni dell'art. 17.

SEZ. VI - PROVVIDENZE NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' UMANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E DEL VOLONTARIATO SOCIALE E SOLIDARISTICO

Art. 36

(Requisiti soggettivi)

1. I benefici sono disposti a favore di enti pubblici e privati, di comitati e di fondazioni o di altre forme istituzionali pubbliche e private, operanti nel territorio provinciale che, senza fini di lucro ed in esecuzione delle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni esistenziali, il recupero e l'autonomia di persone e gruppi in condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico.

2. Particolare considerazione e sostegno sono riservati agli enti, comitati ed altre forme organizzative del volontariato sociale e solidaristico costituite ed operanti in conformità a quanto previsto dalla Legge quadro 11.8.91 n. 266.

Art. 37

(Attività assistibili)

1. Sono assistibili tanto attività generali quanto iniziative specifiche purché rivestano particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti al campo assistenziale, abbiano, per l'ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza sovracomunale.

2. In via eccezionale sono concedibili anche contributi in conto investimenti a sostegno di interventi strutturali relativi ad attività e servizi di assistenza sociale con rilevanza sovracomunale o realizzati nel contesto della programmazione provinciale e regionale e verso i quali l'apporto della Amministrazione assume carattere promozionale ed incentivante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 38

(Criteri e limiti di concessione)

1. In generale, i benefici sono concessi con riferimento ai criteri previsti nell'art. 7.

2. In particolare, per le provvidenze a sostegno di attività ed interventi nel campo della assistenza sociale, i seguenti criteri hanno precedenza su quelli indicati nell'art. 7 che trovano egualmente applicazione quanto compatibili:

- 1) urgenza e gravità della situazione di bisogno sociale sulla quale interviene l'attività o il servizio oggetto della contribuzione provinciale;

- 2) assenza o carenza del territorio interessato di attività o servizi simili a quello per cui è richiesta la contribuzione provinciale;
- 3) numero degli assistiti od assistibili, qualità e tipologia dell'intervento;
- 4) grado di corrispondenza con gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione della Provincia.

3. I benefici, che non possono in ogni caso superare il 40% della spesa relativa all'attività o servizio ammesso a contribuzione, hanno sempre carattere promozionale e di sostegno per l'attività dei soggetti individuati nell'art. 37. I benefici concernenti la Sezione VI non possono essere riferiti, in via generale, a singole persone o gruppi in stato di bisogno, fatta eccezione per evenienze di carattere straordinario che saranno, di volta in volta, valutate dalla Giunta Provinciale. Gli interventi della presente sezione non sono comunque da ritenersi surrogatori delle altrui competenze istituzionali verso tali categorie di cittadini .

4. In deroga al principio della alternatività enunciato nel comma 4 dell'art. 7 le provvidenze in conto attività generale e quelle per singoli interventi possono coesistere quando sussistono particolari motivazioni legate alla rilevanza sociale degli interventi realizzati.

Art. 39

(Modalità istruttorie specifiche)

1. Le decisioni della Giunta sulle domande pervenute entro il 31 ottobre possono essere assunte nel corso dell'anno al di fuori delle scadenze indicati al comma 3 dell'art. 5.

Art. 40

(Attività escluse)

1. Sono escluse dai benefici le attività seguenti:

- a) le attività amministrative generali di pubblicizzazione e propaganda della attività associativa, quando si tratta di soggetti operanti nell'area dell'assistenza sociale;
- b) gli interventi ed i servizi già finanziati con mezzi pubblici per una quota pari o superiore al 70% del loro costo complessivo;
- c) gli interventi od i servizi di assistenza sociale operanti in ambiti territoriali già sufficientemente serviti.

SEZ. VII - PROVVIDENZE DIVERSE

Art. 41

(Interventi eccezionali)

1. In casi di particolare rilevanza, adeguatamente comprovati, i benefici sono concedibili a enti, pubblici e privati, comitati ed istituzioni pubbliche italiane per sostenere interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione della Provincia costituisce coerente interpretazione e attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità teramana.

Art. 42

(Premi di rappresentanza)

1. L'erogazione dei benefici previsti dal regolamento non è ostativa della concessione dei premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente o dall'Assessore da lui delegato, nell'ambito delle dotazioni costituite con deliberazione di Giunta e nell'esercizio della sua funzione di rappresentanza, in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con alti fini sociali.

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43

(Entra in vigore e pubblicizzazione del regolamento)

1. Il regolamento, dopo la sua esecutività, è pubblicato per 30 giorni consecutivi agli albi pretori della Provincia e dei 47 Comuni del territorio provinciale. Della sua adozione e dei suoi contenuti fondamentali è data ampia notizia e diffusione attraverso gli strumenti informativi della Provincia e gli organi locali di comunicazione.

2. Copia del regolamento è trasmessa a tutti i possibili soggetti interessati dei quali la Provincia abbia notizia.

Art. 44

(Contributi in conto investimenti)

1. I contributi in conto investimenti previsti dal regolamento formano oggetto di specifiche voci di bilancio riferite ad ogni singolo destinatario od a categorie ben individuate di beneficiari.

2. Tali contributi sono erogabili solo se è dimostrata la copertura finanziaria dell'intero investimento e la loro liquidazione è correlata allo svolgimento dei lavori.

Art. 45

(Contributi specificatamente previsti in bilancio)

1 Restano salve le sovvenzioni e i contributi per i quali il bilancio annuale contenga specifiche previsioni e la relativa relazione recepisca espressamente i criteri di erogazione previsti nel regolamento.

Art. 46

(Disposizione finale e transitoria)

La prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 1 troverà attuazione a decorrere dal 18° mese successivo all'esecutività del presente regolamento ai fini di procedere entro un termine di mesi sei all'aggiornamento dell'Albo provinciale delle Associazioni di volontariato.

Il termine del 31 ottobre previsto dall'art. 10 comma 2 (modificato al **30 novembre** con delibera del consiglio provinciale n. 75 del 31.10.2006) e relativo alle iniziative da svolgersi nel primo semestre dell'anno successivo, diventa operativo a partire dall'anno 2006. Per le iniziative da realizzare nel primo semestre 2006 continua a trovare applicazione il

regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 24 del 29 marzo 1993.